

Foglio Federale

Berna, 30 settembre 1965 Anno XLVIII Volume II

N° 39

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 12, con allegata la Raccolta delle leggi federali. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona — Telefono 092/5 18 71 — CCP 65-690

9300

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno d'un disegno di decreto federale concernente la conclusione d'accordi di consolidamento dei debiti

(Del 20 settembre 1965)

Onorevoli signori, Presidente e Consiglieri,

Abbiamo l'onore di proporvi, col presente messaggio, un disegno di decreto federale concernente la conclusione di accordi di consolidamento dei debiti.

Già abbiamo descritto, nel messaggio 17 giugno 1963 (FF 1963, 941) sul consolidamento dei debiti argentini, le difficoltà che diversi Paesi, segnatamente sudamericani, incontrano nel mantenere la loro bilancia dei pagamenti, il cui equilibrio non possono assicurare se non con l'aiuto finanziario estero. In detto messaggio abbiamo accuratamente analizzato anche le cause di quelle difficoltà: soggiacenti tendenze ad uno sviluppo sfavorevole e irrisolti problemi strutturali. Il 19 settembre 1963 avete approvato l'accordo del 26 aprile 1963 con l'Argentina. Frattanto una situazione analoga andava maturando per il Brasile, onde anche con esso concludemmo, il 9 ottobre 1964, un accordo di consolidamento, che approvaste il 17 giugno 1965 (RU 1965, 721). Con l'Argentina, poi, si son dovuti riaprire i negoziati, per estendere il consolidamento.

Gli accordi di questo genere riposano tutti sul concetto basilare che, per le scadenze conglobate nel consolidamento, una certa percentuale (stabilita secondo la pesantezza della bilancia dei pagamenti) sia di nuovo messa a disposizione dello Stato debitore nella forma d'uno stanziamento aperto dal Paese creditore. Tutti questi accordi bilaterali, poi, vengono ad inserirsi in un ampio piano d'aiuto finanziario, elaborato di comune intesa fra le Nazioni europee creditrici, rappresentate nel Club dell'Aia o nel Club di Parigi, gli Stati Uniti e il Giappone. Grazie a questo piano, i Paesi debitori han sempre potuto evitare di domandare delle moratorie e i loro creditori all'estero di dichiararsi in stato di necessità. Va rilevato infine che, per la Svizzera, trattasi ordinariamente di crediti verso i quali lo Stato assume già precisi obblighi in virtù della legge federale sulla garanzia contro i rischi all'esportazione.

Data l'instabilità politico-economica e l'indebitamento dei Paesi in via di sviluppo, è facile prevedere che quest'assistenza finanziaria andrà vieppiù estendendosi: la Svizzera ovviamente, non potrà straniarsi da quest'opera di solidarietà. Già verso la fine dell'anno, del resto, s'avrà, nel quadro del Club di Parigi, l'avvio di nuovi negoziati per consolidare le scadenze argentine del 1966. Tutti i nuovi accordi seguiranno, per contenuto e forma, la falsariga di quelli conclusi con Argentina e Brasile: si partirà dunque da analoghe situazioni di fatto per prevedere analoghe condizioni d'ammortamento, unico elemento variabile essendo, ovviamente, l'entità del credito di consolidamento e le condizioni concernenti gl'interessi.

Le operazioni di consolidamento si presentano sempre come urgenti in quanto servono a prevenire che un Paese debitore diventi di colpo insolvente. Esse, inoltre, richiedono un accurato coordinamento cronologico, essendo il frutto della diversa collaborazione di molti Stati. Questi due caratteri renderebbero auspicabile che la competenza di concludere gli accordi di consolidamento fosse trasferita al Consiglio federale, come già si è fatto per altri settori (misure di difesa economica verso l'estero; accordi di cooperazione tecnica e scientifica coi sottosviluppati, trattati di protezione ed incremento degli investimenti di capitali).

Tale trasferimento di competenza non solleva problemi materiali poichè gli accordi di consolidamento avranno sempre lo stesso contenuto tipico, già ormai esattamente definito; al Consiglio federale toccherebbe quindi solo d'esaminare attentamente, caso per caso, se l'accordo che s'accinge a negoziare sia effettivamente un accordo di consolidamento o non invece d'apertura di credito per altro titolo, ad esempio per avviare lo sviluppo economico d'un Paese depresso. Gli accordi di quest'ultimo tipo restano nella competenza parlamentare, ancorchè pure essi risultino ormai ampiamente normalizzati. Ma se questo carattere li accomuna a quelli di consolidamento, ne li divide il fatto che essi sono sempre diretti a scopi diversi e non sono mai urgenti.

La nuova competenza verrebbe data in una forma assai limitata. Il disegno che vi presentiamo prevede infatti che l'esecutivo potrà concludere un accordo di consolidamento solo per quei crediti, per almeno i due terzi dei quali la Confederazione abbia previamente accordato una garanzia all'esportazione. Stante questo vincolo tra garanzia e consolidamento, che si pone come necessaria premessa, l'ambito di manovra dell'esecutivo si limiterà, di fatto, allo stanziamento di un credito suppletivo equivalente alla differenza fra il totale dei crediti consolidandi e l'aliquota garantita all'esportazione. Gli accordi di consolidamento, conclusi precipuamente coi Paesi in via di sviluppo, rientrano senz'altro nel quadro dell'opera d'aiuto alle zone depresse, poichè è evidente che le moratorie nei pagamenti, grazie ad essi evitate, si ripercuoterebbero in modo nefasto su tutta l'attuazione dei piani di sviluppo di detti Paesi.

Reputiamo che converrebbe rinunciare ad una limitazione regionale della competenza di procedere al consolidamento. È bensì vero che, sinora, questi accordi sono stati conclusi solo con Stati sudamericani, tuttavia non è escluso che altri Paesi, asiatici, africani od anche europei, possano un giorno trovarsi a dover chiedere un sostegno finanziario nella forma del consolidamento dei debiti contratti. Sarebbe allora illogico dover far capo a procedure differenziate.

Siccome il disciplinamento progettato incide sulla ripartizione delle competenze e conseguentemente modifica il contesto delle norme giuridiche, esso deve rivestire la forma d'una legge federale o d'un decreto federale di portata generale. D'altro canto (e vi torneremo più sotto) esso dev'essere limitato nel tempo. Ne viene che la forma appropriata non è quella della legge, ma quella del decreto, sottoposto a referendum facoltativo. La delega di competenza va basata sull'articolo 85, numero 2, Cost., come s'è fatto già per la cooperazione tecnico-scientifica coi Paesi depressi (DF del 20 dicembre 1962). La competenza, a sua volta, trova la sua radice nell'articolo 8, che conferisce alla Confederazione la facoltà generale di concludere trattati con l'estero.

Proponiamo di limitare nel tempo la delega in parola, restringendo a 4 anni la durata di validità del decreto, che vien così tenuto in stretto parallelismo coi decreti sulle misure di difesa economica verso l'estero e sulla conclusione dei trattati per la protezione e l'incremento degli investimenti di capitali.

L'articolo 10 del succitato decreto sulla difesa economica fa obbligo al Consiglio federale d'informare periodicamente le Camere circa gli atti che si pongono come momenti essenziali della nostra politica estera; questo disposto ci esime dal prevedere, nel presente disegno, un preciso obbligo d'informazione.

Fondandoci su quanto siamo venuti esponendo, vi proponiamo d'approvare l'allegato disegno di decreto federale.

Gradite, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta stima.

Berna, 20 settembre 1965.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

Tschudi

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno d'un disegno di decreto federale concernente la conclusione d'accordi di consolidamento dei debiti (Del 20 settembre 1965)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1965
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	39
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	9300
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	30.09.1965
Date	
Data	
Seite	821-824
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 472

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.